

Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)» e s.m.i.

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Aggiornate al 26/5/2020

ARTICOLO 3

1. Devo realizzare un intervento edilizio su una superficie già impermeabilizzata. Devo comunque applicare il regolamento?
2. Nel caso di un intervento edilizio che riduca l'originale superficie impermeabile, si rende comunque necessario applicare il regolamento?
3. Il mio intervento consiste in una demolizione con ricostruzione senza aumento di superficie coperta e senza aumento di volume. L'intervento è soggetto all'applicazione del regolamento?
4. Il mio intervento consiste in un ampliamento di un edificio esistente. L'intervento è soggetto all'applicazione del regolamento?
5. Un intervento edilizio consistente in una "demolizione e ricostruzione con mantenimento dello scheletro" e contestualmente in una "sopraelevazione dell'immobile di un piano" è soggetto all'applicazione del regolamento?
6. Devo pavimentare 100 mq del mio giardino. Devo applicare il regolamento?
7. Devo realizzare una piscina nel mio giardino. L'intervento è soggetto all'applicazione del regolamento?
8. La realizzazione di un'area verde è soggetta all'applicazione del regolamento?
9. Le nuove piste ciclabili sono soggette al regolamento?

ARTICOLO 6

1. Il regolamento prevede che il progetto di invarianza idraulica e idrologica sia redatto da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici. Esiste un albo di questi tecnici?
2. Quando è necessario presentare il modulo D? Come e quando va presentato?

ARTICOLO 9

1. Cosa si intende per superficie interessata dall'intervento?

ARTICOLO 11

1. Con che tempo di ritorno devo progettare le opere di invarianza?
2. Il volume che devo realizzare è quello derivante dai calcoli previsti nel regolamento?

ARTICOLO 12

1. Nel caso in cui la superficie interessata dall'intervento sia minore di 300 mq, si deve applicare il regolamento?

ARTICOLO 3

1. Devo realizzare un intervento edilizio su una superficie già impermeabilizzata. Devo comunque applicare il regolamento?

L'esistenza di una precedente impermeabilizzazione non rileva ai fini dell'applicazione del regolamento, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del regolamento stesso "la riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterata rispetto alla condizione naturale originaria, preesistente all'urbanizzazione". Pertanto, se l'intervento rientra tra quelli richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art. 3, esso deve applicare il regolamento sebbene sia realizzato su una superficie già impermeabile.

2. Nel caso di un intervento edilizio che riduca l'originale superficie impermeabile, si rende comunque necessario applicare il regolamento?

Il fatto che l'intervento riduca la superficie impermeabile rispetto alla condizione pre-intervento non rileva ai fini dell'applicazione del regolamento.

Pertanto, se l'intervento rientra tra quelli richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art. 3, esso deve applicare il regolamento sebbene stia aumentando le superfici permeabili.

3. Il mio intervento consiste in una demolizione con ricostruzione senza aumento di superficie coperta e senza aumento di volume. L'intervento è soggetto all'applicazione del regolamento?

No, l'intervento non è soggetto all'applicazione del regolamento. Poiché non aumenta il volume, infatti, l'intervento non si configura come "nuova costruzione", bensì come "ristrutturazione edilizia" e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del regolamento stesso, gli interventi di ristrutturazione edilizia (come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001), sono soggetti all'applicazione del regolamento "solo se consistono nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell'edificio demolito".

Nel caso in cui l'edificio demolito e ricostruito (senza aumento di superficie coperta e senza aumento di volume) sia realizzato in posizione traslata rispetto a quella originaria, di fatto si ha un "aumento di superficie coperta dell'edificio demolito", quindi si ricade nel caso di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del regolamento. Pertanto, il regolamento si applica sia sul nuovo edificio (che sta occupando un'area diversa da quella originaria e pertanto dovrà confrontare la sua permeabilità con quella di un suolo naturale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento), sia sull'area lasciata libera dall'edificio demolito (anche qui l'intervento che verrà realizzato, sia esso pavimentazione o altro, dovrà confrontare la sua permeabilità con quella di un suolo naturale; non si applica il regolamento solo nel caso in cui il sedime abbandonato dell'edificio demolito sia convertito ad area verde non collettata e non posta su soletta).

4. Il mio intervento consiste in un ampliamento di un edificio esistente. L'intervento è soggetto all'applicazione del regolamento?

Sì, l'intervento è soggetto all'applicazione del regolamento. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del regolamento stesso, infatti, sono soggetti all'applicazione del regolamento gli interventi

“di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti”.

5. Un intervento edilizio consistente in una “demolizione e ricostruzione con mantenimento dello scheletro” e contestualmente in una “sopraelevazione dell’immobile di un piano” è soggetto all’applicazione del regolamento?

L’intervento è soggetto all’applicazione del r.r. 7/2017 e s.m.i. solo se rientra tra le trasformazioni edilizie indicate dall’art. 3 del regolamento stesso. L’art. 3 del r.r. 7/2017 e s.m.i. rimanda, per la classificazione degli interventi, al d.p.r. 380/2001, la cui corretta applicazione è in capo ai Comuni.

Ai sensi del d.p.r. 380/2001, gli interventi di demolizione e ricostruzione (di edifici diversi da quelli sottoposti a vincoli, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) si classificano come “ristrutturazione edilizia” solo se mantengono la stessa volumetria dell’edificio demolito. Pertanto, la demolizione e ricostruzione con mantenimento dello scheletro e con sopraelevazione di un piano non rientra negli interventi di “ristrutturazione edilizia”, bensì in quelli di “nuova costruzione”.

Ai sensi dell’art. 3, r.r. 7/2017 e s.m.i., gli interventi di nuova costruzione (diversi dalla sola sopraelevazione) applicano il regolamento stesso.

6. Devo pavimentare 100 mq del mio giardino. Devo applicare il regolamento?

L’intervento si configura come opera “di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta”, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r. 380/2001. Poiché l’estensione è minore di 150 mq, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera d), numero 2 del regolamento l’intervento è soggetto all’applicazione del regolamento stesso solo qualora facente parte di un intervento più ampio (in particolare di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del medesimo comma 2 o di cui al comma 3). Pertanto, se si realizza unicamente la pavimentazione da 100 mq non è necessario applicare il regolamento.

7. Devo realizzare una piscina nel mio giardino. L’intervento è soggetto all’applicazione del regolamento?

No, l’intervento non è soggetto all’applicazione del regolamento. Ai sensi dell’art. 3, comma 7bis, lettera d) non sono soggette all’applicazione del regolamento “le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d’acqua, fontane”.

8. La realizzazione di un’area verde è soggetta all’applicazione del regolamento?

Ai sensi dell’art. 3 si possono presentare tre casi:

- se si realizza un’area verde non sovrapposta a nuova soletta comunque costituita, non collettata e non destinata alla gestione delle acque ai sensi del regolamento, l’intervento non è soggetto all’applicazione del regolamento stesso);
- se si realizza un’area verde sovrapposta a nuova soletta comunque costituita e/o collettata si possono presentare due ulteriori sotto casi:
 - se fa parte di un intervento tenuto all’applicazione del regolamento, anche la realizzazione dell’area verde è soggetta all’applicazione del regolamento stesso [Esempio: area verde realizzata sulla soletta di copertura di un manufatto interrato di nuova realizzazione, classificato quale “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3,

- comma 1, lettera e.1) del d.p.r. 380/2001];
- se non fa parte di un intervento tenuto all'applicazione del regolamento, la realizzazione dell'area verde non è soggetta all'applicazione del regolamento stesso;
 - se si realizza un'area verde destinata alla gestione delle acque ai sensi del regolamento, l'intervento è soggetto all'applicazione del regolamento stesso.

9. Le nuove piste ciclabili sono soggette al regolamento?

No. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d), le nuove piste ciclabili (strade di tipo "F-bis – itinerario ciclopedonale") sono escluse dall'applicazione del regolamento.

ARTICOLO 6

1. Il regolamento prevede che il progetto di invarianza idraulica e idrologica sia redatto da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici. Esiste un albo di questi tecnici?

Il regolamento non prevede un elenco di professionalità abilitate a svolgere tali attività, essendo la competenza di ciascuna figura professionale definita dalle norme vigenti relative ai singoli Ordini. Per "abilitazione" si intende il superamento dell'esame di stato; la qualifica e l'esperienza coincidono e sono entrambe dedotte dal curriculum professionale.

2. Quando è necessario presentare il modulo D? Come e quando va presentato?

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del regolamento, il modulo di cui all'allegato D deve essere compilato ogni volta che si realizza un intervento assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art. 3.

Il modulo D deve essere compilato dal progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o dal direttore lavori qualora incaricato, e deve essere trasmesso mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata della Regione: invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it.

Il modulo è firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d'opera.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), numero 5, punto 5.5 la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo D deve essere allegata alla segnalazione certificata presentata al Comune ai fini dell'agibilità (art. 24 del d.p.r. 380/2001).

Il regolamento prevede che sia possibile attuare i principi di invarianza idraulica e idrologica anche per trasformazioni non obbligate dalla norma, quindi non rientranti nei casi di cui all'art. 3 del regolamento. Anche in questi casi è necessario adempiere a quanto previsto relativamente al Modulo D.

ARTICOLO 9

1. Cosa si intende per superficie interessata dall'intervento?

Per "superficie interessata dall'intervento" si intende la superficie che viene in qualche modo trasformata, indipendentemente dal fatto che fosse già impermeabile, attraverso uno o più interventi di cui all'art. 3 del regolamento.

ARTICOLO 11

1. Con che tempo di ritorno devo progettare le opere di invarianza?

Il tempo di ritorno da adottare per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica è 50 anni, come indicato all'art. 10, comma 2, lettera a), numero 1 del regolamento. Il tempo di ritorno di 100 anni deve essere utilizzato per la verifica dell'intero sistema: tale verifica è mirata a valutare che, in presenza di un evento con $T_R=100$ anni, non si determinino esondazioni che arrechino danni a persone o a cose, siano esse le opere stesse o le strutture presenti nell'intorno.

2. Il volume che devo realizzare è quello derivante dai calcoli previsti nel regolamento?

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e) del regolamento, il volume di laminazione da realizzare ai fini dell'invarianza idraulica e idrologica è il maggiore tra quello risultante dai calcoli previsti nel regolamento e quello valutato in termini parametrici come requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2.

Qualora si attui il regolamento mediante la realizzazione di sole strutture di infiltrazione, e quindi non siano previsti scarichi verso ricettori, il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2, è ridotto del 30%, purché i calcoli di dimensionamento delle strutture di infiltrazione siano basati su prove di permeabilità, rispondenti ai requisiti riportati nell'Allegato F del regolamento. Tale riduzione non si applica nel caso in cui si adotti il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2, senza pertanto applicare la procedura di calcolo delle sole piogge o dettagliata.

Il volume dei vuoti di un sistema di infiltrazione, opportunamente ridotto al fine di tenere conto della progressiva tendenza all'intasamento, è computabile come parte del volume da realizzare; non è considerabile, a tali fini, invece, il volume infiltrato.

ARTICOLO 12

1. Nel caso in cui la superficie interessata dall'intervento sia minore di 300 mq, si deve applicare il regolamento?

Sì, si deve applicare. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, anche gli interventi con superficie interessata dall'intervento minore o uguale a 300 mq sono tenuti all'applicazione del r.r. 7/2017 e s.m.i., attraverso le modalità semplificate di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, che si riportano di seguito:

a) adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio. In questo caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all'articolo 8 e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli articoli 6 e 10, ferme restando la compilazione e trasmissione del modulo di cui all'allegato D, come definito all'articolo 6, comma 1, lettera e), e la dichiarazione, con specifico atto, del progettista, attestante l'applicazione della casistica di cui alla presente lettera; la dichiarazione non è dovuta per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che ricadono nell'ambito di applicazione di cui alla presente lettera;

b) adozione del requisito minimo indicato al comma 2, per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7 (400 mc/ha di superficie scolante impermeabile dell'intervento).